

ALLEGATO (A)

STATUTO

dell' associazione culturale non riconosciuta

“CENTRO STUDI GIORGIO MORANDI “

* * * * *

_____TITOLO 1°_____

-----C O S T I T U Z I O N E - SEDE – OGGETTO DELL'ATTIVITA'-----

Art.1) - Costituzione

E' costituita una Associazione culturale senza fine di lucro denominata : -----

-----“CENTRO STUDI GIORGIO MORANDI”-----

Art.2) Sede

L'Associazione ha sede in Bologna, Via di Casaglia 34-----

Un'eventuale modifica di indirizzo, nell'ambito dello stesso Comune, sarà deliberata dalla assemblea ordinaria dei soci.-----

L'assemblea medesima potrà istituire o sciogliere sedi secondarie, sedi operative, uffici, anche di rappresentanza, anche in altri comuni, purché sul territorio italiano.-----

Il trasferimento di sede in altro Comune richiederà una delibera dell'assemblea riunita in seduta straordinaria. -----

Art.3) Oggetto

L'Associazione, a carattere culturale e senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere a livello nazionale ed internazionale la conoscenza e la tutela della figura e dell'opera di Giorgio Morandi, approfondendo lo studio della figura e dell'opera dell'artista, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- a) Raccolta ragionata di documenti e testimonianze relative a Giorgio Morandi (carteggi, volumi, cataloghi, articoli a stampa, e sul web ,manoscritti, fotografie, interviste, ecc.) -----

- b) organizzazione, anche per conto terzi, di iniziative specifiche, quali rassegne, convegni, conferenze, dibattiti, lezioni, ecc. su Giorgio Morandi e il suo tempo, i suoi maestri e i suoi successori. -----
- c) pubblicazione di saggi critici, studi documentari, epistolari annotati, tesi di laurea, realizzazioni di sussidi informatici, come CD Rom e siti web, anche come strumenti di collegamento fra siti già esistenti, nonché diffusione di libri, giornali e riviste che saranno ceduti prevalentemente agli associati; -----
- d) Raccolta e riordino della documentazione sulle opere di Giorgio Morandi, sia su quelle già note e catalogate, sia su quelle da autenticare in vista dell'esame e del parere dell'apposita sezione dell'Associazione, denominata Comitato per il Catalogo di Giorgio Morandi , come nominato dal Consiglio di gestione.
- e) Controllo e aggiornamento dell'opera di Giorgio Morandi,sulla base dei Cataloghi generali già esistenti e di provata veridicità (L. Vitali, 1977-1983; M. Pasquali, 1991; M. Pasquali - E. Tavoni, 1993; L. Vitali, 1957-1964; M. Cordaro, 1991; Pasquali, 2000), attraverso la sua apposita sezione, denominata Comitato per il Catalogo di Giorgio Morandi.Il Comitato per il Catalogo di Giorgio Morandi viene istituito dal Consiglio di gestione ed è dotato di un proprio regolamento, approvato dallo stesso Consiglio di gestione. I Comitato e' l'unico organismo riconosciuto dalla sorella ed erede dell'artista e in modo notorio che possa esprimersi circa l'inserimento o meno, nei cataloghi generali, di opere di Giorgio Morandi che non siano ancora negli stessi comprese e assicurarne la pubblicazione in future appendici dei diversi Cataloghi generali e, altresì, che possa esprimere un giudizio di controllo, su richiesta del proprietario o di chi ne fa le veci, circa l'identità di opere già pubblicate nel Catalogo generale
- f) L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie.

TITOLO 2°

-----PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE-----

Art.4) - Patrimonio o Fondo di dotazione dell' Associazione

Per il conseguimento dei fini che si propone, l'Associazione provvederà a costituire Patrimonio, altresì detto Fondo di dotazione.

Detto patrimonio dell' Associazione è formato da:-----

- 1 - quote associative -----
- 2 - elargizioni comunque e a qualunque titolo fornito tanto Enti e da persone estranee alla Associazione quanto da associati; dette elargizioni, per disposizioni dell'oblato accettata dal Consiglio di Gestione, potranno anche avere una destinazione specifica -----
- 3 - beni acquistati e quelli di cui i titolari abbiano fatto, anche tacitamente, disposizione a favore dell'associazione; -----
- 4 - quote relative a manifestazioni, dibattiti, conferenze, rassegne, gite, seminari o altro, istituiti e/o realizzati a seguito di delibera del Consiglio di Gestione; -----
- 5 - diritti di segreteria dovuti per l'attività di controllo e aggiornamento del Comitato per il Catalogo di Giorgio Morandi
- 6 - introiti derivanti dalla cessione delle pubblicazioni curate e promosse dalla associazione nell'ambito della sua attività di divulgazione culturale; -----
- 7 - redditi derivanti dal suo patrimonio. -----
- 8 - avanzi netti di gestione; -----

Art.5) - Gli apporti (quote, versamenti, elargizioni, contribuzioni, donazioni, diritti di segreteria ecc.) comunque fatti al fondo di dotazione sono in ogni caso a fondo perduto. -----

Detti apporti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione, né in caso di estinzione, recesso o esclusione del socio. -----

Inoltre gli apporti, anche successivi, non creano altri diritti di partecipazione, possedendo ogni socio una sola quota. -----

Detta quota è del tutto personale, non trasmissibile a terzi se non per successione in caso di morte del socio o associato e non è rivalutabile. -----

TITOLO 3°

SOCI

Art.6) – Categorie di Soci

L'Associazione ha soci (in seguito chiamati anche associati o aderenti) fondatori, onorari, sostenitori e ordinari -----

Sono soci fondatori quelli intervenuti nell'atto costitutivo. -----

Sono soci onorari quelle persone od Enti cui il Consiglio di Gestione abbia attribuito siffatta qualifica per meriti particolari nei confronti dell'Associazione o perché occupino posizioni di particolare rilievo nei settori di attività che interessano gli scopi dell'Associazione. La qualifica di socio onorario, che non può essere richiesta, si acquisisce a titolo gratuito su delibera motivata del Consiglio di Gestione.-----

Sono soci sostenitori le persone ed enti che si impegnano a dare un attivo contributo all'attività dell'Associazione. La loro quota sarà di importo maggiore di quella dei soci ordinari. -----

Sono soci ordinari le persone od Enti che aderiscono all'Associazione, impegnandosi a versare annualmente quote non inferiori a quelle stabilite dal consiglio direttivo. -----

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti della associazione. Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione indipendentemente dall'entità dei versamenti fatti o dell'attività prestata o dei servizi ricevuti. -----

Possono essere soci sia persone fisiche, che persone giuridiche, che enti, pubblici o privati-----

Art.7) - Uniformità del rapporto associativo

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. -----

Pertanto: -----

- L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso. -----
- La domanda di un minore deve essere sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci. -----
- L'adesione all'associazione comporta per il maggiore d'età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale e del bilancio di previsione, le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi della associazione. -----

Art.8) – Acquisizione della status di socio

La qualità di socio si acquista per effetto della delibera con la quale il Consiglio di Gestione accetta la domanda e si perde per esclusione motivata da parte dello stesso, o dell'assemblea, o per dimissioni -----

L' ammissione di un nuovo socio deve avvenire solo su presentazione da parte di un socio già aderente, e dietro proposizione di espressa domanda al Presidente o al Consiglio di Gestione, nella quale il richiedente si dichiara edotto sulle finalità e sul funzionamento della associazione. -----

Il Consiglio di Gestione deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro trenta giorni.

In caso di diniego il Consiglio di Gestione non è tenuto a esplicitare le cause o motivazioni del diniego stesso. -----

A ogni socio viene rilasciata una tessera annuale che dà diritto di partecipazione alle manifestazioni promosse dall' Associazione. -----

Art.9) – Recesso del socio

Chiunque aderisca alla associazione può in qualsiasi momento notificare al Consiglio di Gestione o al Presidente dell'Associazione la propria volontà di recesso con efficacia, salvo i casi di giusta causa, dall' esercizio successivo a quello in cui avviene la comunicazione. -----

Il mancato versamento delle quote associative costituisce tacita manifestazione di recesso, con effetto dall'esercizio per il quale non viene versata la quota. -----

Art.10) Esclusione del socio

Il socio può essere escluso dall' associazione per gravi mancanze nei confronti dell'associazione medesima o per gravi inadempienze di legge, su provvedimento motivato dell'assemblea ordinaria.

In presenza di altre gravi inadempienze o gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con delibera del Consiglio di Gestione -----

Contro il provvedimento l'escluso può opporsi chiedendo che il suo caso venga discusso nella prima assemblea dei soci prevista in calendario. -----

TITOLO 4°

-----ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE-----

Art.11) - Elenco degli organi associativi

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci -----
- il Consiglio di Gestione -----
- il Presidente -----
- il Vice presidente -----
- Comitato Scientifico. -----
- il Collegio dei Probiviri-----

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo -----

Art.12) l'Assemblea dei soci

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e le sue deliberazioni vincolano i soci, anche se assenti o dissenzienti. -----

Art.13) Partecipazione all'assemblea e diritto di voto

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti alla associazione che risultino iscritti al libro soci da almeno cinque giorni e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. -----

Ogni socio in regola col versamento della quota associativa ha diritto a un voto (art.2532, c.2, C.C.)

Gli enti e le società associate sono rappresentati da chi ne ha la legale rappresentanza o da un suo delegato, con delega scritta. -----

E' ammessa la delega scritta ad altro socio, ma nessuno può rappresentare più di tre altri soci. -----

Art.14) Funzionamento e attribuzioni dell'assemblea

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio e del rendiconto economico finanziario dell' anno precedente. -----

L' Assemblea ordinaria provvede inoltre: -----

- alla nomina dei membri del Consiglio di gestione, del presidente e del vicepresidente -----

- alla ratifica dei nomi degli esperti facenti parte del Comitato Scientifico -----

- a delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione e a approvarne il programma. -----

- a approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione -----

- a deliberare sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione o fondi comunque denominati, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto -----

- a deliberare sull'esclusione di un socio -----

- a deliberare sull'opposizione di un socio al provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio di gestione -----

L' Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto, sul trasferimento della sede in altro Comune e sullo scioglimento dell' Associazione.-----

L'assemblea è presieduta da un presidente, eletto dalla assemblea stessa, che provvederà alla nomina di un segretario. -----

Della adunanza si redige un verbale che verrà sottoscritto da presidente e segretario. -----

Salvo quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante **consultazione scritta** ovvero sulla base del **consenso espresso per iscritto**. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto , anche via mail o altri mezzi di comunicazione telematica , non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e ne sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Art.15) - Modalità di convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata dal Presidente o dal Consiglio di Gestione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, del rendiconto economico finanziario e inoltre, ogni qualvolta il Consiglio di Gestione o il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei suoi aderenti o dal collegio dei probi viri. -----

La convocazione è fatta mediante affissione nella sede sociale o a mezzo lettera ordinaria contenente la data, il luogo e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Sarà comunque validamente riunita l'assemblea cui partecipino la totalità degli associati aventi diritto, nonché tutti i membri del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Probiviri.

Art.16) Quorum per la validità delle delibere dell'assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno degli aderenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. -----

At.17) Esercizio del diritto di voto e maggioranze assembleari

Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega ad altro aderente. Ciascun delegato può farsi portatore di non più di tre deleghe. -----

Le deliberazioni della assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto del presidente dell'assemblea. -----

Le deliberazioni della assemblea straordinaria sono assunte con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti. -----

Nel caso di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto, di cui all'ultimo capoverso del precedente articolo 14 , la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei partecipanti al voto , in caso di delibera di assemblea ordinaria o di almeno 2/3 (due terzi) dei partecipanti in caso di decisioni soggette all'approvazione dell'assemblea straordinaria .

Il procedimento della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Art.18) Amministrazione dell' associazione

L'Associazione è amministrata dal Consiglio di Gestione . -----

Art.19) Nomina, poteri e durata in carica dell'organo amministrativo

Il Consiglio di gestione, nominato dall'assemblea dei soci, ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell' associazione. -----

Al Consiglio di Gestione spettano quindi le seguenti funzioni: -----

- la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea e dallo statuto e in particolare il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,
- l'ammissione alla associazione di nuovi aderenti, -----
- la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo e del rendiconto annuale, nonché degli adempimenti fiscali connessi. -----
- la facoltà di istituire comitati, dotandoli di particolari poteri, come il Comitato per il Catalogo di Giorgio Morandi , o di delegare parte dei propri poteri o di affidare incarichi ad alcuni membri del consiglio o ad altri, anche estranei all'assemblea, in nome e per conto dell'associazione. -----

I membri dell' organo amministrativo dell'associazione restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. -----

Art.20) Funzionamento del Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto da un minimo di 2 ad un massimo di 7 membri, , compresi il presidente e il vicepresidente, scelti tutti tra i soci dell'assemblea -----

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza del Consiglio, l'intero Consiglio si considera decaduto e occorre convocare l'assemblea per la sua rielezione. -----

In caso di cessazione dalla carica di un consigliere il Consiglio stesso dà luogo alla sua cooptazione nominando un membro che resterà in carica fino al termine del mandato del consiglio in carica. -----

Il Consiglio nomina, se non vi ha provveduto l'assemblea, il Presidente e il Vice-Presidente, questo ultimo con funzioni di supplenza nei confronti del Presidente, in caso di impedimento di questi. ----

Il Vice-Presidente funge anche da segretario nelle riunioni del consiglio di gestione. , salvo diversa nomina del Presidente -----

Art.21) Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione viene convocato a mezzo comunicazione scritta dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure qualora ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. -----

Il Consiglio di Gestione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti la totalità dei consiglieri in carica. -----

Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente. -----

Art.22) Rimborso spese e compenso per i membri dell'organo amministrativo

Ai membri del Consiglio di Gestione spetta un il rimborso delle spese. sostenute nell'esercizio della attività di amministrazione dell'associazione. -----

L'assemblea dei soci può fissare una compenso, nei limiti e con le modalità di legge, per il Presidente e per i consiglieri. -----

Art.23) Comitato scientifico

Il Comitato scientifico, nominato dal Consiglio di gestione con ratifica dell'Assemblea ordinaria, dà pareri e fornisce suggerimenti in merito alle proposte e all'attività culturali dell'associazione. Assiste il Presidente e il Consiglio di gestione nella formulazione degli indirizzi di attività e nella stesura dei programmi.

Il Comitato scientifico è composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri.

Art. 24 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti per un quinquennio dall'assemblea ordinaria.-----

Può essere eletto nel Collegio dei probiviri ogni associato in regola con il versamento delle quote associative, con esclusione di quegli associati facenti parte del Consiglio di Gestione. -----

Ai Probiviri verranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, tutte le eventuali controversie, relative all'Associazione, sorte tra associati e/o tra questi e l'Associazione stessa e i suoi organi. -----

Ai Probiviri viene demandato il compito di esprimere parere circa l'esclusione di un socio, dopo aver proceduto alla sua audizione. -----

Il Collegio deciderà secondo equità, senza formalità di procedura. -----

_____ TITOLO 5° _____

-----POTERI DI RAPPRESENTANZA-----

Art.25) Rappresentanza dell'associazione

Al presidente della associazione spetta la rappresentanza della associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. -----

Il presidente è quindi il legale rappresentante della associazione, sovrintende alle attività sociali ed all'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali. -----

_____ TITOLO 6° _____

-----ESERCIZIO – RENDICONTO – AVANZO DI GESTIONE-----

Art.26) Esercizio associativo e rendiconto annuale

L'esercizio associativo decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno. -----

Per ogni esercizio sono predisposti il bilancio consuntivo un rendiconto economico-finanziario nonché, se ritenuto opportuno, un bilancio preventivo -----

Entro il 30 aprile il Consiglio di Gestione si riunisce per la predisposizione dei prospetti da presentare alla assemblea dei soci, assemblea che deve essere convocata per l'approvazione entro il 30 giugno di ogni anno. -----

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono la data della convocazione, a disposizione di tutti coloro che ne richiedano copia. -----

Art.27) Libri associativi

I libri dell'associazione sono quelli previsti per legge o per volontà dell'assemblea dei soci, nonché il libro delle adunanze dei soci , il libro dei nominativi dei soci medesimi, il libro delle riunioni del Consiglio di Gestione.-----

Tutti i libri sono visibili da chiunque dei soci ne faccia motivata richiesta e a sue spese. -----

Art.28) Avanzo di gestione

L' eventuale avanzo di gestione di ogni esercizio associativo deve essere impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle strettamente connesse. -----

Art.29) Divieto di distribuzione dell'avanzo di gestione

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. -----

_____ TITOLO 7° _____

-----SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE-----

Art.30) Delibera di scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria, con le maggioranze richieste. -----

Art.30) Levoluzione del patrimonio residuo

In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative con scopo ed oggetto analogo od affine o a

fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3c.190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

TITOLO 8°

-----DISPOSIZIONI FINALI-----

Art.32) Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro, amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti o in mancanza di accordo dal Presidente del consiglio notarile di Bologna. -----

Art.33) Legge applicabile

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme in materia di Enti e Associazioni senza fine di lucro del Codice Civile e delle vigenti disposizioni di legge

Centro Studi Giorgio Morandi

Comitato per il Catalogo di Giorgio Morandi

Regolamento:
scopo, struttura e funzionamento

Scopo

Il Comitato, sezione del Centro Studi Giorgio Morandi, ha per oggetto e scopo quello di controllare il catalogo dell'opera di Giorgio Morandi e promuoverne l'aggiornamento, muovendo dai repertori già esistenti di provata veridicità per i settori dei dipinti, degli acquerelli, dei disegni e delle acqueforti (Lamberto Vitali, *Dipinti*, 1977-1983; Marilena Pasquali, *Acquerelli*, 1991; Marilena Pasquali-Efrem Tavoni, *Disegni*, 1993; Lamberto Vitali, *Grafica*, 1957-1964; Michele Cordaro, *Grafica*, 1991; Marilena Pasquali, *Opere catalogate tra il 1985 e il 2000*, 2000).

Struttura

Il Comitato è l'unico organismo indicato e riconosciuto dalla sorella ed erede dell'artista in modo notorio che possa esprimersi circa l'inserimento o meno, nei cataloghi generali, di opere di Giorgio Morandi che non siano ancora negli stessi comprese e assicurarne la pubblicazione nelle appendici dei diversi repertori e, altresì, che possa esprimere un giudizio di controllo, su richiesta del proprietario o di chi ne fa le veci, circa l'identità di opere già pubblicate nel Catalogo Generale.

I primi componenti il Comitato stesso – attivo dal marzo 1993 – furono indicati da Maria Teresa Morandi, sorella dell'artista, con lettera al Sindaco di Bologna, in data 8.10.1992, nelle persone di Marilena Pasquali –Presidente –, Franz Armin Morat, Carlo Zucchini. Nel 2011 è stato cooptato all'unanimità il prof. Pietro Lenzini. Dopo le dimissioni di Carlo Zucchini, rassegnate nel gennaio 2013, sono stati chiamati a far parte del Comitato – con il parere unanime dei tre membri in carica – i professori Pier Giovanni Castagnoli e Fabrizio D'Amico, che hanno accettato l'incarico, assumendosi ogni responsabilità in merito ai compiti loro affidati, e hanno iniziato la loro attività con la riunione del 3.6.2014.

In caso di dimissioni, di estromissione, di decesso o d'impedimento definitivo a espletare il proprio incarico da parte di uno dei membri del Comitato, l'eventuale

sostituzione dello stesso e l'integrazione del Comitato con altro esperto dovranno essere decise all'unanimità dagli altri componenti.

Non possono in alcun caso far parte del Comitato persone che svolgano un'attività o abbiano un interesse commerciale nel campo dell'arte (es.: titolari o soci di gallerie d'arte o di case d'asta, mercanti d'arte, agenti o mediatori in questo settore, etc.).

Funzionamento

Il Comitato si riunisce di regola due volte l'anno o, qualora se ne ravvisi l'opportunità, quando il Presidente ne decide la convocazione.

Per la validità della riunione è sufficiente la presenza di tre (3) componenti il Comitato. In caso di assenza giustificata di un membro, il Presidente si assicurerà anche il suo parere, mediante invio di foto e scambio di opinioni sulle opere da esaminare.

Alle riunioni è presente il consulente fiscale, nonché un professionista di fiducia nominato dal Presidente (avvocato o commercialista), il quale stila il verbale di ogni singola riunione, lo sottopone ai componenti il Comitato per la firma e ne assicura l'archiviazione.

Le richieste di esame di una o più opere devono giungere per iscritto – via posta o via e-mail – e devono essere indirizzate al Comitato per il Catalogo Morandi nella persona del Presidente.

Le richieste devono essere accompagnate da foto digitali (recto e verso) e dai dati tecnici utili al riconoscimento dell'opera (titolo, data, tecnica, misure, eventuali indicazioni della firma sul recto o sul verso dell'opera, altre iscrizioni sull'opera) nonché da tutte le informazioni possibili sulla sua provenienza e sugli eventuali passaggi di proprietà precedenti alla data dell'esame (è garantita la massima riservatezza delle notizie fornite).

Devono inoltre essere spedite o consegnate al Comitato tre fotografie in bianco e nero del recto dell'opera e una fotografia in bianco e nero del suo verso. Il formato delle stampe fotografiche deve essere 18x24 cm.

Una volta decisa in accordo con gli altri membri la data della riunione, il Presidente ne dà notizia a tutti coloro che hanno richiesto l'esame di una o più opere, comunicandolo via e-mail con un anticipo di almeno quindici (15) giorni rispetto alla data concordata.

Nel giorno e nel luogo fissato per la riunione del Comitato, il proprietario o chi ne fa le veci deve presentare l'opera in originale per il suo esame diretto da parte dei membri del Comitato.

L'opera deve essere consegnata alla segreteria del Comitato (composta dal segretario e dal consulente fiscale) personalmente dal proprietario o da chi ne fa le veci all'inizio della riunione e deve venir ritirata dalla stessa persona che l'ha consegnata, al termine dell'esame del Comitato.

Il Comitato declina ogni e qualsiasi responsabilità per furto o altri danni che potessero occorrere alle opere presentate, durante il periodo in cui queste sono trattenute dal Comitato per l'esame.

Il Comitato non ha l'obbligo di provvedere alla copertura assicurativa delle opere presentate per il suo esame.

Il richiedente deve corrispondere al Comitato a titolo di rimborso degli oneri di segreteria (via bonifico bancario, nei giorni antecedenti la riunione, o tramite assegno circolare o bancario al momento della consegna dell'opera) una somma il cui importo differenziato per i dipinti e per le opere su carta (acquerelli, disegni, incisioni) deve essere specificato nella lettera di convocazione della riunione.

Il consulente fiscale del Comitato rilascia regolare fattura dell'avvenuto rimborso, al momento dell'esame dell'opera.

Per il 2014-2015 tali importi sono stabiliti nella misura di € 1.600 per un dipinto a olio e di € 800 per un'opera su carta (acquerello, disegno, incisione).

Tale contributo spese è indipendente dal giudizio espresso dal Comitato sull'opera e può essere rivalutato annualmente, in relazione all'aumento delle spese di funzionamento e di gestione del Comitato.

Il parere positivo circa l'inserimento dell'opera presentata nel Catalogo Generale delle Opere di Giorgio Morandi può essere espresso solo **all'unanimità dei membri presenti alla riunione** del Comitato e viene comunicato al proprietario o a chi ne fa le veci nel modo seguente: «Si comunica che l'opera di seguito indicata [dati dell'opera] da lei sottoposta all'esame del Comitato per il Catalogo di Giorgio Morandi nella riunione del ..., presenta i caratteri di qualità sufficienti al suo inserimento nel Catalogo delle Opere di Giorgio Morandi e come tale sarà pubblicata nella prossima Appendice del Catalogo Generale».

Qualora venga presentata al Comitato un'opera che il Comitato, o parte dei suoi componenti, ritiene non presenti i caratteri di qualità sufficienti al suo inserimento nel Catalogo delle Opere di Giorgio Morandi, il parere negativo viene comunicato

al proprietario o a chi ne fa le veci con la seguente formula: «Si comunica che l'opera di seguito indicata [dati dell'opera] da Lei sottoposta all'esame del Comitato per il Catalogo di Giorgio Morandi nella riunione del ..., **NON presenta** i caratteri di qualità sufficienti al suo inserimento nel Catalogo dell'Opera di Giorgio Morandi».

Il verbale della riunione, redatto dall'incaricato in tempo reale al termine dell'esame della singola opera, deve contenere tutte le osservazioni espresse dai membri del Comitato e le loro valutazioni di qualità e autenticità dell'opera. Tali motivazioni potranno eventualmente essere rese note su richiesta delle autorità competenti o anche del proprietario che ne faccia richiesta formale tramite un legale di fiducia.

Il parere del Comitato – positivo o negativo che sia – deve essere comunicato ai richiedenti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data della riunione.

Qualora il Comitato, in presenza di un'opera firmata «Morandi», non ravvisandone i caratteri di qualità sufficienti al suo inserimento nel Catalogo dell'artista, la ritenga non autografa, il Comitato stesso si riserva il diritto di trasmettere alle autorità competenti la pratica relativa a tale opera.

Qualora la documentazione allegata all'opera o qualunque altro fatto relativo all'opera stessa, venuto in qualunque modo a conoscenza del Comitato, possa indurre nel Comitato stesso il fondato sospetto di dolo o di altri atti fraudolenti nella presentazione dell'opera, il Comitato si riserva il diritto di chiedere immediatamente nel corso della riunione l'intervento delle autorità competenti.

Compensi e costi di gestione

Ai membri del Comitato, al consulente fiscale, al professionista incaricato del verbale, al segretario viene corrisposto per ogni riunione, oltre al rimborso delle spese vive, un gettone di presenza il cui importo è stabilito di anno in anno.

Per il 2014-2015 tale compenso viene deciso nella misura di € 1.200 lordi per il Presidente, di € 900 per gli altri membri del Comitato, per il consulente fiscale e per il professionista verbalizzante, e di € 250 per il segretario.

Gli oneri di segreteria versati dai richiedenti per l'esame delle opere sono utilizzati per l'erogazione dei suddetti compensi, per i rimborsi spese, per l'istruzione delle

pratiche relative alle opere da esaminare, per il pagamento di eventuali parcelle professionali, per le spese organizzative, amministrative e di segreteria, per gli adempimenti fiscali.

I proventi eventualmente eccedenti tali costi vanno a costituire il Fondo Comune del Comitato, previsto nell'ambito dell'esercizio di bilancio annuale del Centro Studi Giorgio Morandi, di cui il Comitato per il Catalogo è sezione.

Aggiornamento del Catalogo

Il Centro Studi Giorgio Morandi ordina e archivia tutta la documentazione fornita dal Comitato e, sulla base di tali dati, pubblica periodicamente appendici a stampa o nuovi volumi dei cataloghi già esistenti.

È auspicabile che tali aggiornamenti del Catalogo Generale delle Opere di Giorgio Morandi mantengano una cadenza non più che decennale, in modo da garantire una conoscenza ampia e approfondita della condizione in divenire dell'opera morandiana (aggiunte al catalogo, precisazioni, passaggi di proprietà, restauri, mostre, bibliografia).

Responsabilità verso terzi

Delle obbligazioni assunte verso i terzi, risponde il Comitato con il Fondo Comune e, se questo non è sufficiente, tutti indistintamente i suoi membri, a norma dell'Art. 41 del Codice Civile.

Bologna, lì 1° dicembre 2014

Marilena Pasquali – Presidente

Pier Giovanni Castagnoli

Fabrizio D'Amico

Pietro Lenzini

Franz Armin Morat